

## Giudizi disciplinari: cittadinanza piena al diritto di difesa

di Maria Giovanna Trombetta\*

L'iscritto può farsi assistere da un legale di fiducia: il diritto di difesa è costituzionalmente garantito anche nella fase amministrativa dei procedimenti disciplinari. È questo l'orientamento consolidato, ma non univoco, della giurisprudenza.



caratterizzano i relativi procedimenti a volte come amministrativi, altre volte come giurisdizionali, in relazione alle peculiarità derivanti anche da ragioni storiche proprie dei diversi settori ovvero in rispondenza a scelte del legislatore, la cui discrezionalità in materia di responsabilità disciplinare spazia entro un ambito molto ampio.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è da tempo consolidata nel senso che anche nei procedimenti disciplinari concernenti liberi professionisti - articolati in una **prima fase di carattere amministrativo** (che si svolge davanti all'ordine professionale locale) e in una **seconda fase avente natura giurisdizionale** (che si svolge innanzi al Consiglio Nazionale o, come nel caso delle professioni sanitarie, dinanzi alla Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie) - il diritto di difesa dell'incolpato deve, in via di principio, essere garantito, ex art. 24 Cost., già nella prima fase dell'audizione a cura del Presidente dell'Ordine, posto che in essa si svolgano e possano svolgersi attività istruttorie che possono essere decisive ai fini della pronuncia giurisdizionale. E appunto per questa ragione si è ammesso che **il professionista possa farsi assistere, già nella prima fase, da un difensore di fiducia estraneo all'Ordine.**

- **All'articolo 24 della Costituzione si legge che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".** Il secondo comma dell'articolo definisce espressamente il diritto alla difesa come un diritto inviolabile "in ogni stato e grado del procedimento". In generale, il diritto alla difesa altro non è che il diritto di ognuno di resistere nell'ambito di un giudizio (civile, penale o amministrativo) sia personalmente sia avvalendosi dell'assistenza di un difensore.

**Ma come si declina il diritto alla difesa nell'ambito dei giudizi disciplinari?** L'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del pubblico impiego, della magistratura e delle libere professioni si esprime con modalità diverse, che

Si manifesta in pieno, quindi, la tutela del diritto di difesa dell'incolpato che, secondo il diritto vigente, è costituzionalmente garantito anche nella fase amministrativa dei procedimenti disciplinari, in considerazione della rilevanza che le attività istruttorie e, in genere, le difese ivi

svolte assumono nella successiva fase del controllo giurisdizionale.

Anche la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie si è espressa aderendo a questo orientamento e, pronunciandosi su un ricorso promosso in materia, ha dichiarato **"illegittimo il comportamento dell'Ordine o Collegio che rigetti l'espressa istanza dell'incolpato di farsi assistere dal proprio legale di fiducia**. Infatti, anche nella fase di audizione del sanitario dinanzi al Presidente dell'Ordine o Collegio, ex art. 39 DPR n. 221/1950, va assicurato senza condizioni l'esercizio del diritto di difesa, garantendo al sanitario l'assistenza del legale di fiducia, ove venga avanzata apposita istanza al riguardo, trattandosi di una fase univocamente diretta all'instaurazione del procedimento disciplinare".

**Per completezza di analisi si segnala l'esistenza di un diverso orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in una recente sentenza** (n. 182/2008). " *Il diritto di difesa - si legge nella sentenza - non ha un'applicazione piena, nell'ambito dei procedimenti amministrativi*". La Corte ha osservato che " *la garanzia costituzionale del diritto alla difesa è limitata al procedimento giurisdizionale e non può, quindi, essere invocata in materia di procedimento disciplinare che, viceversa, ha natura amministrativa e sfocia in un provvedimento non giurisdizionale*".

Tuttavia, la Corte ha anche ritenuto che l'articolo 24 della Costituzione, se indubbiamente si dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, " *non manca (...) di riflettersi in maniera più attenuata sui procedimenti amministrativi, in relazione ai quali (...) si impongono al più alto grado le garanzie di imparzialità e di trasparenza che circondano l'agire amministrativo*".

**In sostanza il procedimento amministrativo deve garantire all'incolpato "il rispetto di garanzie procedurali per la contestazione degli addebiti e la partecipazione dell'interessato al procedimento"**.

La Corte ha ritenuto che la mancata previsione della possibilità di nominare come difensore un avvocato non viola né il diritto alla difesa, né il principio di ragionevolezza, considerato che la stessa norma consente all'inquisito di partecipare al procedimento e difendersi.

Questa decisione rende auspicabile un intervento del legislatore volto a realizzare nella materia disciplinare un più coerente coordinamento.

\*Avvocato, Fnovi